



Dott. Rag. Andrea Golia
Commercialista – Revisore Legale

-10094 – Giaveno (To) Viale Regina Elena, n. 35
Tel. – Fax. 011.9378765 – 335.53.89.302

-10121 – Torino (To) Via Papacino, n. 2
Tel. 011.4222210 – Fax. 011.4546052

e-mail: goliastudio@gmail.com - www.studiogolia.it

Informativa per la clientela di studio

[N. 15 del 01.02.2012](#)

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Scritture contabili - responsabilità penale dell'imprenditore

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Per questo motivo, in caso di fallimento, risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge. Inoltre, l'imprenditore è tenuto a conservare non solo le scritture contabili tassativamente previste dalla legge, ma anche ogni altro documento, che in ragione della natura dell'attività dal medesimo espletata appaia rilevante ai fini fiscali.

Premessa

Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, l'imprenditore che esercita un'attività commerciale, se dichiarato fallito, può rispondere del reato di bancarotta documentale, se le persone da lui incaricate non hanno tenuto i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge. Può rispondere, invece, del reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili l'imprenditore che non conservi i documenti fiscali obbligatori e le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e dall'attività svolta.

Dott. Rag. Andrea Golia
Commercialista – Revisore Legale

-10094 – Giaveno (To) Viale Regina Elena, n. 35
Tel. – Fax. 011.9378765 – 335.53.89.302

-10121 – Torino (To) Via Papacino, n. 2
Tel. 011.4222210 – Fax. 011.4546052

e-mail: goliastudio@gmail.com - www.studiogolia.it

Si rammenta che il reato di bancarotta documentale, previsto dal comma 2 dell'art. 216 l. fall. (rubricato: Bancarotta fraudolenta), punisce con una pena detentiva l'imprenditore **dichiarato fallito** che abbia:

- sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li abbia tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Commette, invece, il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili (art. 10 del D. lgs 74/2000) "[...] salvo che il fatto non costituisca più grave reato, [...] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire ad altri l'evasione, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari".

Ciò premesso, passiamo ad analizzare più nel dettaglio i principi espressi dalla Corte di Cassazione, in tema di responsabilità penale dell'imprenditore.

Responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3211, del 25 gennaio 2012, ha condannato, in via definitiva, un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, sulla base dei seguenti principi di diritto:

- l'imprenditore è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda.

Per questo motivo:

- in caso di fallimento, l'imprenditore risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione un manager ferrarese, avendo ricoperto la carica di amministratore unico di una S.r.l., poi fallita, veniva condannato dalla Corte di Bologna per il reato



Dott. Rag. Andrea Golia
Commercialista – Revisore Legale

-10094 – Giaveno (To) Viale Regina Elena, n. 35
Tel. – Fax. 011.9378765 – 335.53.89.302

-10121 – Torino (To) Via Papacino, n. 2
Tel. 011.4222210 – Fax. 011.4546052

e-mail: goliastudio@gmail.com - www.studiogolia.it

di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in ragione del mancato rinvenimento di alcuni beni già disponibili alla società. Al medesimo era pure addebitata l'omessa consegna dei "partitari" (o schede contabili) alla Curatela; circostanza, questa, ritenuta integrativa della violazione di cui all'art. 216, comma 1 n 2 L. fall. Avverso la decisione della Corte distrettuale, l'imputato ricorreva in Cassazione. Ma senza successo.

Insomma, per la Corte di Cassazione, l'imprenditore, pur potendosi avvalere dell'opera di un tecnico (sia esso un proprio dipendente o un libero professionista), resta sempre responsabile per l'attività da costoro svolta nell'ambito dell'impresa.

Quindi, anche se la condotta omissiva connessa alla configurazione del reato di bancarotta documentale sia in realtà **derivata dal comportamento di un professionista inerte, la responsabilità penale ricade sul proprietario dell'azienda, in quanto unico obbligato alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.**

Per condotta omissiva deve intendersi la confusa tenuta della contabilità con la consapevolezza che ciò renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Conservazione scritture contabili obbligatorie

A questo punto, è opportuno precisare che, sempre secondo la Cassazione (sentenza 1377, del 17 gennaio 2012), l'imprenditore è tenuto a conservare non solo le scritture contabili tassativamente previste dalla legge, ma anche ogni altro documento, che in ragione della natura dell'attività dal medesimo espletata appaia rilevante ai fini fiscali.

Infatti, l'elenco delle scritture di cui è obbligatoria la tenuta, non può ritenersi limitato al contenuto degli articoli 2421, 2478 e 2519 Codice civile, ma anche alla tipologia dell'attività svolta dall'impresa.

In genere, ben potrebbero rientrare nell'elenco, non solo gli atti previsti, in relazione alle diverse categorie di soggetti, dagli articoli 14 e seguenti del D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette e



Dott. Rag. Andrea Golia
Commercialista – Revisore Legale

-10094 – Giaveno (To) Viale Regina Elena, n. 35
Tel. – Fax. 011.9378765 – 335.53.89.302

-10121 – Torino (To) Via Papacino, n. 2
Tel. 011.4222210 – Fax. 011.4546052

e-mail: goliastudio@gmail.com - www.studiogolia.it

dagli articoli 23 e seguenti del D.P.R. 633/1972 in materia di Iva, ma anche ogni altra scrittura contabile obbligatoria per legge **che abbia un qualche interesse ai fini della ricostruzione dei redditi o dei volumi di affari.**

Pertanto, potrebbero essere compresi anche i documenti imposti da norme di natura diversa da quella fiscale (commerciale, amministrativa o previdenziale), qualora abbiano rilevanza ai fini dell'accertamento del debito di imposta.

Ne deriva il rischio concreto che in futuro possa essere criminalizzata l'omessa esibizione di moltissima documentazione che magari non è stata custodita, non essendovi un preciso obbligo di legge in tal senso.

Per scongiurare un simile rischio è consigliabile allora conservare, ordinatamente, non solo la documentazione tassativamente prevista dalla legge, ma anche ogni altro documento che, in virtù della natura dell'attività svolta dalla propria impresa, appaia rilevante ai fini della ricostruzione dei relativi redditi e del volume d'affari.

*Nella specie, la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza numero 1377 del 17 gennaio 2012, ha affermato che **può rispondere** del reato di **occultamento e distruzione delle scritture contabili** l'imprenditore nel settore immobiliare che non conserva i preliminari di compravendita, inibendo all'Amministrazione finanziaria la riscossione delle imposte sulle caparre. Infatti, il riferimento alle scritture richieste dalla "natura dell'impresa", non può ritenersi limitato al contenuto degli articoli 2421, 2478 e 2519 Codice civile, ma anche alla tipologia dell'attività svolta.*

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍